

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1968

#### Provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle sopresse scuole di avviamento professionale

ONOREVOLI SENATORI. — Dopo l'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della nuova scuola media, assunse particolare rilevanza il problema della sistemazione degli insegnanti non di ruolo che impartivano nelle ex scuole medie e di avviamento professionale discipline che non sono previste dai nuovi programmi oppure che trovano corrispondenza con discipline che sono impartite per un numero di ore settimanali notevolmente inferiore a quello preesistente.

Per sanare, temporaneamente, la situazione di notevole disagio in cui era venuto a trovarsi il predetto personale, fu emanata la legge 3 novembre 1964, n. 1122, la quale prevedeva la possibilità, per gli insegnanti non di ruolo, in possesso dei requisiti elencati nell'articolo 2 della legge medesima, di essere nominati in posti delle carriere di concetto o esecutiva presso istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica. Alla disponibilità dell'organico prevista per le suddette carriere, la citata legge n. 1122 aggiun-

geva un contingente di n. 2520 posti in soprannumero da assegnarsi parte nel primo e parte nel secondo anno di applicazione della legge stessa.

In effetti, i posti in soprannumero complessivamente utilizzati sono stati circa 500, essendo stato possibile sistemare gran parte del personale interessato in posti in organico. La spesa, pertanto, per l'attuazione della legge n. 1122 è risultata di gran lunga inferiore a quella prevista.

L'efficacia della legge di cui trattasi, limitata ad un triennio a partire dall'anno scolastico 1964-65, è cessata con il 30 settembre 1967 e, poichè gran parte del personale interessato non può essere utilizzato nell'insegnamento, si è ritenuto di predisporre un disegno di legge che prevede per gli insegnanti forniti dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge n. 1122, il collocamento a domanda — a seconda del titolo di studio di cui siano in possesso — nei ruoli ordinari delle carriere di concetto ed esecutiva del personale di segreteria delle scuole

e degli istituti di istruzione secondaria, subordinatamente all'esito favorevole di un esame-colloquio e nei ruoli ordinari della carriera del personale ausiliario delle scuole e degli istituti suddetti, previo il giudizio positivo del Consiglio di Amministrazione.

È necessario, peraltro, rilevare che la ripetuta legge 1964/1122 non prendeva in considerazione la situazione degli insegnanti tecnico-pratici con nomina a tempo indeterminato sforniti dei requisiti di servizio di cui alla lettera *b*) della legge stessa, e degli insegnanti tecnico-pratici e istruttori pratici con nomina a tempo indeterminato sforniti di titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado o di declaratoria di equipollenza.

Si è ritenuto, pertanto, col presente disegno di legge di risolvere anche i problemi di questi ultimi insegnanti che hanno prestato lodevole servizio per alcuni anni nelle scuole di avviamento professionale.

L'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede il collocamento a domanda nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva del personale di segreteria, previo esame-colloquio, degli insegnanti in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 2 della citata legge n. 1122 i quali si trovino in servizio alla data di entrata in vigore della legge ed abbiano compiuto o compiano un periodo di servizio di 6 anni ridotti a 2 per alcune particolari categorie di personale.

Per coloro che siano in possesso di titoli di studio di secondo grado è previsto il collocamento nei ruoli della carriera di concetto e per coloro che siano forniti di titolo di studio di primo grado il collocamento nei ruoli della carriera esecutiva.

L'articolo 2 prende in considerazione gli insegnanti tecnico-pratici e gli istruttori pratici con nomina a tempo indeterminato nelle preesistenti scuole di avviamento professionale sforniti dei requisiti di cui alle lettere *b*) o *c*) dell'articolo 2 della legge n. 1122. Si è accennato in precedenza a tali insegnanti i quali non hanno potuto godere dei benefici della legge n. 1122 o perchè non avevano prestato servizio per almeno un

triennio con orario pieno ovvero per un quadriennio con orario d'insegnamento di almeno 10 ore settimanali, o perchè furono assunti a suo tempo, pur non essendo in possesso del prescritto titolo di studio, per mancanza di aspiranti più qualificati. Anche per costoro è previsto il collocamento a domanda nei ruoli ordinari delle carriere di concetto, esecutiva, e del personale ausiliario a seconda che siano in possesso rispettivamente di diploma di secondo grado, di diploma di primo grado ovvero di licenza elementare.

Per il collocamento nei ruoli della carriera del personale ausiliario degli aspiranti in possesso della sola licenza elementare non è richiesto l'esame colloquio ma è sufficiente il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

L'articolo 3 stabilisce la decorrenza delle nomine in ruolo.

Per non ledere gli interessi del personale non di ruolo già in servizio nelle segreterie, l'articolo 4 del presente disegno di legge prevede che ai fini del collocamento nei ruoli sono da considerarsi indisponibili i posti già occupati da personale non di ruolo oppure da assegnare agli aventi titolo al reimpiego ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Lo stesso articolo prevede, inoltre, la possibilità di collocare in ruolo in posti in soprannumero i predetti insegnanti nell'ipotesi di insufficienza di posti in organico disponibili.

Il numero dei posti in soprannumero da utilizzare dovrebbe essere di gran lunga inferiore a quello previsto dalla ripetuta legge n. 1122 atteso che dall'espansione scolastica in atto deriva da un lato una maggiore possibilità di impiego nell'insegnamento del personale in questione e dall'altro una più ampia disponibilità di posti in organico nelle segreterie. D'altra parte, come si è visto in precedenza, dei 2520 posti in soprannumero previsti dalla legge n. 1122, circa 500 sono stati utilizzati nel triennio di applicazione della legge medesima e tale numero, per quanto sopra è stato detto, dovrebbe ulte-

riormente diminuire all'atto dell'applicazione del presente disegno di legge.

Per il personale nominato in soprannumero è prevista anche la possibilità di essere assegnato provvisoriamente presso uffici centrali o periferici del Ministero della pubblica istruzione.

Le disposizioni dell'articolo 5 hanno carattere transitorio e sono intese a disciplinare la situazione del personale di cui trattasi nelle more dell'espletamento dell'esame-colloquio previsto dal precedente articolo 1. In particolare si prevede la conferma nei posti già occupati di coloro che siano stati assunti ai sensi della citata legge n. 1122.

L'articolo 6 prevede il riconoscimento a determinati effetti dell'anzianità maturata nel servizio d'insegnamento nonché la valutazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio per il conferimento d'incarichi e supplenze, del servizio prestato nelle segreterie fino all'espletamento dell'esame colloquio.

L'articolo 7 disciplina il riassorbimento dei posti in soprannumero che opera nell'ambito di ciascuna provincia per evitare

agli interessati i disagi derivanti da trasferimenti in località distanti dalla sede di residenza.

È disposto, inoltre, il blocco di nuove assunzioni di personale fino a quando non sarà ultimato il riassorbimento in ogni provincia.

L'articolo 8 prevede, infine, che all'onere derivante dall'applicazione della legge in esame sarà fatto fronte con i fondi di cui all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1966, numero 942 sul piano di sviluppo della scuola.

Tale onere che deriva unicamente dalla presunta utilizzazione dei posti in soprannumero in quanto, come è ovvio, la nomina in posti in organico non comporta alcuna spesa, è stato valutato, per il primo anno di applicazione della legge in questione, in lire 694.895.000 prevedendo la sistemazione in eccedenza di 500 unità.

Negli anni successivi indubbiamente la spesa si ridurrà sensibilmente per effetto del parziale ritorno all'insegnamento del personale impiegato nelle segreterie e soprattutto del riassorbimento nei ruoli organici del personale nominato in soprannumero.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Gli insegnanti non di ruolo di materie tecniche commerciali, di materie tecniche industriali, di materie tecniche agrarie, di materie tecniche marinare, di contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale, di stenografia, di dattilografia, di calligrafia, di disegno tecnico; gli insegnanti tecnico pratici a tempo indeterminato nelle scuole di avviamento professionale nonché le insegnanti di economia domestica e gli insegnanti di educazione tecnica e d'applicazioni tecniche nelle classi di scuola media a carattere sperimentale e quelli di arte applicata e di disegno geometrico nelle scuole d'arte e nei corsi inferiori

degli istituti d'arte, in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 2 della legge 3 novembre 1964, n. 1122, i quali si trovino in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed abbiano compiuto o compiano un periodo di servizio, anche non continuativo, con qualifica non inferiore a buono, di anni sei, ridotto a due per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate, sono collocati alle condizioni e con le modalità di cui ai commi seguenti nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva del personale di segreteria delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria e artistica.

Il collocamento nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva è disposto subordinatamente all'esito favorevole di un esame colloquio nei confronti di coloro che siano in possesso rispettivamente di titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di titolo di istruzione secondaria di primo grado anche se unito a declaratoria di equipollenza rilasciata su parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Gli esami colloquio saranno indetti con decreto ministeriale il quale stabilirà i programmi di esame nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande.

## Art. 2.

Gli insegnanti tecnico pratici e gli istruttori pratici con nomina a tempo indeterminato nelle preesistenti scuole di avviamento professionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e sforniti dei requisiti di cui alle lettere *b)* o *c)* dell'articolo 2 della legge 3 novembre 1964, n. 1122, sono collocati, alle condizioni e con le modalità di cui al comma successivo, nei ruoli delle carriere di concetto, esecutiva od ausiliaria degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica.

Il collocamento nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva è disposto nei confronti di coloro che siano in possesso rispettivamente di titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, di titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado e delle

anzianità di servizio indicate nel precedente articolo 1, subordinatamente all'esito favorevole dell'esame colloquio di cui all'articolo medesimo.

Coloro che siano in possesso di licenza di scuola elementare e dei requisiti di servizio indicati nell'articolo 1 saranno collocati nei ruoli della carriera del personale ausiliario previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

#### Art. 3.

Il collocamento nei ruoli ordinari delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria è disposto dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che a tale data abbiano già compiuto il periodo minimo di servizio di sei anni, ridotto a due per gli ex combattenti per le vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano raggiunto l'anzianità di servizio di cui al precedente comma, sono collocati nei ruoli ordinari al compimento del predetto periodo di servizio.

Ai fini delle nomine in ruolo previste dai precedenti articoli, gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti generali, ad eccezione del limite massimo di età, richiesto per l'accesso agli impieghi civili dello Stato.

#### Art. 4.

Ai fini del collocamento nei ruoli sono da considerarsi indisponibili i posti delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria occupati da personale non di ruolo, non appartenenti alle categorie di cui ai precedenti articoli 1 e 2, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nonché quelli da assegnare a personale non di ruolo avente diritto a reimpiego ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Ove per indisponibilità di posti non sia possibile l'assegnazione presso le scuole e gli istituti di istruzione secondaria o artistica, il personale è parimenti collocato in ruolo

in posti in soprannumero e può essere assegnato presso Uffici centrali o periferici del Ministero della pubblica istruzione.

#### Art. 5.

In attesa del collocamento nei ruoli, il personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è assegnato in base al titolo di studio a posti non di ruolo corrispondenti a quelli delle carriere di concetto, esecutiva o ausiliaria degli istituti e scuole di istruzione secondaria o artistica e nei confronti dello stesso si applicano le disposizioni vigenti per gli impiegati statali non di ruolo.

Ai fini di cui al precedente comma gli interessati devono presentare al Provveditore agli studi apposita domanda secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

I Provveditori agli studi compilano una graduatoria degli aspiranti fondata sull'anzianità di servizio e sul merito.

Gli iscritti nella graduatoria che abbiano già prestato servizio in posti corrispondenti a quelli della carriera di concetto ed esecutiva ai sensi della legge 3 novembre 1964, n. 1122, conservano la sede della precedente assegnazione.

Qualora a seguito delle assegnazioni nei posti corrispondenti a quelli della carriera di concetto, esecutiva o ausiliaria di cui ai precedenti commi sia stato esaurito il contingente di posti disponibili le assegnazioni possono essere disposte anche in eccedenza a tale contingente.

Il personale in eccedenza può essere temporaneamente assegnato presso gli uffici centrali o periferici del Ministero della pubblica istruzione.

#### Art. 6.

L'anzianità maturata dal personale di cui alla presente legge nel servizio di insegnamento è utile ai fini del compimento del periodo di servizio prescritto per il collocamento nei ruoli di cui alla presente legge nonchè

ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio nella posizione di impiegato civile non di ruolo e della concessione dei benefici previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il servizio prestato in posti corrispondenti a quelli delle carriere di concetto degli istituti e scuole di istruzione secondaria o artistica fino all'espletamento dei colloqui di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è valutato come insegnamento ai fini dell'attribuzione del punteggio per il conferimento degli incarichi e delle supplenze.

Il personale appartenente alle categorie di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che, successivamente all'entrata in vigore della legge stessa, accetti un incarico o una supplenza per l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria o artistica ovvero accetti la nomina a posti di insegnanti tecnico pratici perde definitivamente ogni diritto derivante dall'applicazione della presente legge.

#### Art. 7.

Il personale nominato in posti in soprannumero ai sensi dei precedenti articoli sarà gradualmente assegnato nei posti in organico che si renderanno vacanti nell'ambito di ciascuna provincia successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Fino a quando non sarà ultimato il riassorbimento dei posti in soprannumero sono sospese, nell'ambito di ogni singola provincia, le nuove assunzioni di personale per posti non di ruolo corrispondenti a quelli delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria degli istituti e scuole di istruzione secondaria o artistica.

#### Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 694.895.000 per il primo anno d'applicazione della legge stessa, sarà fatto fronte con gli stanziamenti di cui all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.